

Legislatura 14^o - Relazione N. 406-A (Relazione orale)

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- **XIV LEGISLATURA** -----

Nn. 406, 621, 653, 1131, 1183, 1241-A

Relazione orale

Relatori Consolo e Rizzi

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 13^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(13^a - TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 2 luglio 2000

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (n. 406)

d'iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

Nuove norme in materia di usi civici (n. 621)

**d'iniziativa dei senatori PASTORE, TRAVAGLIA, D'AMBROSIO, ZANOLETTI,
CICCANTI, MAFFIOLI, D'IPPOLITO VITALE, LAURO, CONSOLO, FALCIER,
MAINARDI, DEMASI, CALLEGARO, SAMBIN, SCARABOSIO, PALOMBO,
GRILLO, FORTE, FLORINO, BATTAGLIA Antonio, MONTI, BASILE, CIRAMI,
PICCIONI, NOCCO, BOSCATTO, RIZZI, COSTA, CARUSO Antonino, MELELEO,
MANUNZA, PACE, IZZO, TREMATERRA, BERGAMO, FORLANI, NOVI,
MINARDO, ALBERTI CASELLATI, FRAU, COZZOLINO e FABBRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2001

Usi civici (n. 653)

**d'iniziativa dei senatori MANFREDI, BOBBIO Luigi, CENTARO, CIRAMI,
CONTESTABILE, CUTRUFO, D'AMBROSIO, FORTE, GRILLO, LAURO,
MENARDI, MORRA, MEDURI, MINARDO, NOCCO, NOVI, OGNIBENE,
PALOMBO, PASTORE, PEDRIZZI, PESSINA, PICCIONI, RIZZI, SAMBIN,
TRAVAGLIA, BATTAGLIA Antonio, COZZOLINO, SCOTTI, CONSOLO,
CALLEGARO, TUNIS e MAFFIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2001

Disposizioni in materia di riordino di usi civici (n. 1131)
**d’iniziativa dei senatori DI SIENA, CALVI, GIOVANELLI, GRUOSSO,
COVIELLO, MARINO e D’ANDREA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2002

Usi civici (n. 1183)
d’iniziativa dei senatori VICINI e GIOVANELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2002

Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (n. 1241)
d’iniziativa del senatore BONATESTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2002

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Malan)

**sul testo unificato proposto dalle Commissioni 2^a e 13^a riunite
per i disegni di legge nn. 406, 621, 653, 1131, 1183 e 1241**

19 giugno 2002

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando tuttavia, in relazione all’articolo 6, che, poiché la legge dispone un nuovo regime di accertamento dei beni civici, è opportuna una norma di convalida degli atti di disposizione, che sarebbero invalidi secondo l’attuale ordinamento anche se posti in essere da parte di comuni. In relazione all’articolo 10, osserva inoltre che nel comma 1, l’inciso «individualmente sia collettivamente» andrebbe soppresso, essendo insito nell’uso civico l’utilizzazione, almeno in potenza da parte di una collettività; nel comma 4, sarebbe altresì opportuno sostituire il termine di «usufruttuario» con quello di «titolare del godimento»; nell’ultima parte, inoltre, non appare pertinente riferire l’intestazione al «nominativo dell’avente diritto», trattandosi di una collettività di utenti, bensì sarebbe preferibile prevedere l’indicazione dell’esistenza del diritto di uso civico,

con, eventualmente, l'aggiunta dell'ente che ne beneficia (comune, frazione, associazione agraria o altro soggetto); appare altresì opportuno estendere la procedura di riconoscimento anche ai beni collettivi di cui all'articolo 2, comma primo, potendosi i medesimi facilmente confondersi con i beni «demaniali» ordinari.

La Commissione osserva altresì che, all'articolo 11, risulta errato il richiamo all'articolo 8, da riferire invece all'articolo 10; alle lettere c) ed e), è inoltre impreciso il riferimento all'ufficio tecnico erariale: si evidenzia al riguardo l'esigenza di precisare che la trascrizione va effettuata presso la conservatoria dei registri immobiliari e volturata presso l'agenzia del territorio competente ed andrebbe altresì precisato che la trascrizione va fatta a favore del legittimato. In relazione al comma 3, appare infine improprio il riferimento agli eredi, in quanto il certificato deve essere allegato solo agli atti tra vivi.

Si osserva poi che le procedure di affrancazione dovrebbero restare in capo al giudice ordinario in quanto la giurisdizione generale in materia di affrancazioni appartiene al giudice ordinario e, quindi, un eventuale dubbio circa la «natura» dei canoni (enfiteusi codicistiche o enfiteusi speciali) potrebbe dar luogo a conflitti irrisolvibili; tra l'altro l'unificazione della giurisdizione in materia risponde anche alla disciplina unitaria posta dal disegno di legge all'articolo 12. In relazione all'articolo 15, osserva infine che la disposizione di cui alla parte finale del comma 1 andrebbero preferibilmente inserite nell'articolo 11 ovvero nel comma 3 del medesimo articolo 15.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalle Commissioni

Beni collettivi e diritti d'uso civico

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1.

(Finalità e inquadramento normativo)

1. La presente legge disciplina, a fini di tutela dell'ambiente e del territorio dello Stato, la gestione dei beni civici suddivisi in beni di proprietà collettiva e diritti d'uso civico, come rispettivamente definiti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, in particolare per quanto riguarda censimento, conservazione, cancellazione e concessione a terzi degli stessi.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche a qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune.

3. Le modalità di gestione dei beni di proprietà collettiva adottate dai rispettivi enti di gestione devono garantire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio ambientale. In difetto possono essere sospesi o revocati i finanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

4. I piani regolatori e gli altri strumenti di pianificazione territoriale sono aggiornati con l'indicazione dei beni di proprietà collettiva e dei diritti di uso civico accertati.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Sono beni di proprietà collettiva i beni dell'originario demanio civico, nonché quelli acquisiti al demanio civico a seguito di liquidazione di usi civici, comunque denominati, appartenenti a comunità, anche private, di varia natura ed organizzazione e destinati al godimento dei componenti della stessa comunità proprietaria, sempre che non appartengano alle categorie disciplinate dal Capo II del titolo I del libro III del Codice civile.

2. Sono gravati da diritto d'uso civico a favore di una comunità i terreni, comunque denominati, appartenenti a soggetti privati o pubblici, sui quali i componenti della stessa comunità, pur non essendone proprietari, abbiano il diritto di trarne particolari utilità e a condizione che tale diritto non sia stato liquidato nelle forme previste dalla legge.

Art. 3.

(Competenze)

1. Entro un anno dalla data d'entrata in vigore della presente legge, le Regioni disciplinano le attribuzioni di propria competenza.

2. Le Regioni possono destinare appositi finanziamenti, anche tramite gli enti di gestione, a nuove iniziative di utilizzo conservativo delle terre collettive, disciplinando altresì i necessari, periodici controlli.

Capo II

GESTIONE E ALIENAZIONE DEI BENI DI PROPRIETÀ COLLETTIVA

Art. 4.

(Regime di destinazione e d'utilizzo dei beni collettivi)

1. I beni di proprietà collettiva non sono suscettibili d'usucapione, possono avere solo destinazione agro-silvo-pastorale e sono gestite da apposito ente

rappresentante le popolazioni proprietarie, secondo criteri di economicità ma nel rispetto dell'ambiente naturale.

2. Le popolazioni proprietarie di beni di proprietà collettiva possono esercitare individualmente sui beni stessi i diritti loro tradizionalmente riconosciuti dagli statuti e dai regolamenti.

3. Quando all'interno dei parchi nazionali o regionali di qualunque genere e denominazione vi siano beni di proprietà collettiva riconosciuti ai sensi della presente legge, gli enti di gestione sono rappresentati negli organismi deliberanti dei parchi in proporzione dell'estensione dei loro possessi.

Art. 5.

(Godimento e concessione d'uso dei beni di proprietà collettiva)

1. Gli enti di gestione di beni di proprietà collettiva possono stabilire forme di conduzione organizzata di tali beni, da esercitare per il tramite d'impresе concessionarie, fatta sempre salva la tutela dell'ambiente naturale.

2. Più enti di gestione di beni di proprietà collettiva possono costituire una gestione consortile, con contabilità separate, dei rispettivi patrimoni o di parte di essi.

3. I consorzi, di cui al comma 2, possono a loro volta associarsi a consorzi di proprietari fondiari, per la gestione in comune dei terreni appartenenti ai rispettivi soggetti associati.

4. Le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono assunte nel rispetto del codice civile.

Art. 6.

(Alienazione di beni di proprietà collettiva)

1. I beni di proprietà collettiva possono essere alienati totalmente o parzialmente, per essere destinati a particolari utilizzi che non siano comunque in contrasto con la salvaguardia dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 1.

2. La proposta dell'alienazione, di cui al comma 1, deve essere approvata dal consiglio comunale competente, al fine di verificarne la compatibilità con la pianificazione del territorio.

3. I proventi dell'alienazione di beni di proprietà collettiva possono essere destinati all'acquisto di nuove terre da sottoporre a proprietà collettiva oppure ripartiti tra gli aventi diritto.

4. Le determinazioni per l'alienazione di beni di proprietà collettiva e per la destinazione dei relativi proventi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 3, devono essere assunte a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 7.

(Contributi ed agevolazioni)

1. Gli enti di gestione di beni di proprietà collettiva, singoli o consorziati, possono usufruire dei contributi e delle agevolazioni fiscali comunque previsti per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli.

2. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla presente legge sono revocati a decorrere dall'anno nel quale è stata disposta l'alienazione del bene di proprietà collettiva ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8.

(Legittimazione d'occupazione abusiva di beni di proprietà collettiva)

1. Le occupazioni abusive in atto di beni di proprietà collettiva possono essere legittimate su istanza degli occupanti, ai sensi e con le procedure di cui al presente articolo e all'articolo 9.

2. La legittimazione, di cui al comma 1, è consentita per le occupazioni di terre di uso agricolo o non agricolo che durino da almeno venti anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sommando la durata dell'occupazione dei richiedenti a quella dei loro danti causa.

3. Il canone enfiteutico conseguente alla legittimazione, determinato ai sensi del comma 2, dell'articolo 9, può essere affrancato in qualsiasi momento mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il suo valore.

4. È esclusa la legittimazione d'occupazione di beni collettivi, che risultino sottoposti a vincoli ambientali e paesaggistici oppure interessati da attività d'escavazione o dalla presenza di risorse minerarie, nonché di quelli che risultino inclusi in un comprensorio del demanio collettivo oppure ne interrompano la continuità.

Art. 9.

(Procedure di legittimazione d'occupazione abusiva di beni di proprietà collettiva)

1. La domanda di legittimazione, corredata dai titoli comprovanti la sussistenza delle condizioni richieste dal comma 2 dell'articolo 8, è presentata dall'occupante al Comune o all'Ente che rappresenta la collettività proprietaria, di seguito denominati ente titolare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ente titolare, con deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio di amministrazione, decide sulla domanda di legittimazione e determina il canone, sulla base della redditività effettiva dell'attività esercitata dal soggetto occupante sul terreno in questione. La deliberazione è notificata al richiedente ed è affissa nell'albo pretorio del Comune per sessanta giorni.

3. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia notificato al richiedente il diniego, la legittimazione si intende riconosciuta. Il

richiedente provvede, di conseguenza, a far affiggere nell'albo pretorio del Comune, per sessanta giorni, una dichiarazione sull'avvenuta legittimazione per silenzio-assenso.

4. Il richiedente o gli interessati possono impugnare rispettivamente il diniego, la deliberazione di legittimazione od il silenzio-assenso avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, secondo i casi, entro sessanta giorni dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

5. L'atto di legittimazione è soggetto all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, e deve essere trascritto e volturato a carico dell'ente titolare, a spese del richiedente, entro sessanta giorni dalla data della legittimazione; la trascrizione ha effetto sanante delle invalidità, relative ai titoli precedenti, derivanti dalla natura civica dei terreni.

Capo III

CENSIMENTO E CANCELLAZIONE DEI DIRITTI D'USO CIVICO E GESTIONE DEI TERRENI DA ESSI GRAVATI

Art. 10.

(Riconoscimento di diritti d'uso civico)

1. Chiunque eserciti o pretenda di esercitare, sia individualmente sia collettivamente, diritti d'uso civico su terreni di proprietà pubblica o privata o collettiva, comunque denominata, e intenda mantenere tale diritto, deve farne richiesta al comune ove è sito il terreno, entro un anno dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

2. La richiesta, di cui al comma 1, che riguardi la generalità degli abitanti del comune oppure associazioni d'utenti, è presentata rispettivamente dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione.

3. La richiesta di mantenimento dei diritti esistenti, di cui al comma 1, deve contenere natura, estensione, dati catastali idonei per identificare il terreno e il suo proprietario e, inoltre, le prove documentali dei diritti stessi.

4. La richiesta, di cui al comma 1, è accettata o respinta entro trenta giorni, con delibera motivata del Consiglio comunale. Qualora la richiesta sia accettata, la persistenza del diritto deve essere registrata e comunicata, entro sessanta giorni dalla data della relativa deliberazione del consiglio comunale, a cura dell'usufruttuario del bene civico, in esenzione da qualsiasi imposta, all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che provvede a caricare il terreno in apposita partita, nella quale sia riportato, oltre al nominativo del proprietario, il nominativo dell'avente diritto d'uso civico.

5. Ogni azione, diretta ad ottenere il riconoscimento di diritti non dichiarati entro il termine di cui al comma 1, è inammissibile.

6. Gli accertamenti di diritti d'uso civico o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento non possono essere promossi d'ufficio a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

7. L'inclusione di terre gravate da diritti d'uso civico in piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di per sé l'estinzione dei diritti incompatibili con la destinazione dei piani, salva diversa espressa previsione di legge.

Art. 11.

(Validità degli atti relativi a diritti d'uso civico)

1. I diritti d'uso civico, a qualsiasi titolo precedentemente registrati, non accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 sono considerati decaduti e non possono essere vantati a nessun titolo per atto pubblico o privato.

2. L'atto di riconoscimento di diritti d'uso civico, di cui all'articolo 10:

a) ha validità per un periodo non superiore a cinque anni, trascorsi i quali si attiva nuovamente la procedura prevista agli articoli 8, 9 e 10 e la richiesta di riconoscimento o di legittimazione deve essere avanzata entro il termine di un anno;

b) è soggetto all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale;

c) deve essere trascritto all'ufficio tecnico erariale e volturato a carico dell'ente legittimante a spese del richiedente;

d) ha effetto sanante di qualunque invalidità derivanti dalla natura di diritto civico dei terreni;

e) è nullo se la trascrizione all'ufficio tecnico erariale competente per territorio è avvenuta oltre il termine previsto nell'articolo 10.

3. I Comuni sono obbligati all'indicazione d'esistenza di diritti d'uso civico nel certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. L'omessa indicazione dell'esistenza del diritto d'uso civico nei predetti certificati rende inopponibile lo stesso diritto agli eredi o comunque agli aventi causa, che acquisiscano diritti sul terreno.

4. È escluso dal riconoscimento il godimento di diritti d'uso civico su terreni interessati da attività d'escavazione, dalla presenza d'attività minerarie, compresa la coltivazione delle acque, o che siano parte di un comprensorio unitario di demanio collettivo.

Art. 12.

(Titolarietà dei diritti d'uso civico e scioglimento delle promiscuità)

1. La gestione dei beni gravati da diritti d'uso civico, per quanto riguarda il censimento, la cancellazione e la conservazione degli stessi, è di competenza dei Comuni nel cui territorio sono compresi i predetti beni.

2. Le promiscuità di diritti d'uso civico tra Comuni e frazioni di Comune, comunque e a qualsiasi titolo costituite, sono sciolte e la titolarità della gestione, di cui al comma 1, è attribuita:

- a) al Comune in cui essi sono localizzati, quando la comunione è tra Comuni;
- b) all'ente nel cui Comune essi sono localizzati, quando la comunione è tra Comune e frazione di diverso Comune;
- c) al Comune quando la comunione è tra Comune e frazione dello stesso Comune;
- d) alla frazione appartenente al Comune in cui essi sono localizzati quando la comunione è tra frazioni di diversi Comuni;
- e) alla frazione che ne ha la maggiore quota, in piena proprietà, quando le frazioni titolari sono nello stesso comune. Nel caso in cui la frazione che ne ha la maggior quota rinunci, la frazione con minori diritti acquisisce i predetti diritti.

3. Il Comune o la frazione che acquisisce la titolarità dei diritti d'uso civico, ai sensi del comma 2, è tenuto a corrispondere al Comune o alla frazione che li cede una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, secondo il principio dell'affrancamento.

Art. 13.

(Archivio nazionale usi civici)

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a promuovere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un appalto-concorso per la memorizzazione informatica dei provvedimenti amministrativi e giudiziari emessi nella materia degli usi civici e dei demani collettivi dopo la formazione del Regno d'Italia.

2. Per la copertura delle spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è iscritta annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di euro 250.000.

Capo IV

CONTENZIOSO

Art. 14.

(Contenzioso pregresso)

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i Commissariati agli usi civici.

2. Con proprio decreto il Ministero di giustizia dispone il trasferimento delle risorse umane e materiali dei disciolti Commissariati agli usi civici ad enti appartenenti all'Amministrazione centrale o periferica del Ministero stesso.

3. I procedimenti già pendenti, alla data d'entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dei Commissari agli usi civici sono trasferiti, previa formale comunicazione alle parti interessate, al giudice amministrativo competente per territorio, che procede a norma dell'articolo 15.

Art. 15.

(Contenzioso su beni di proprietà collettiva e diritti d'uso civico)

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge le controversie aventi per oggetto beni di proprietà collettiva o diritti d'uso civico, di cui alla presente legge, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ad essi si applicano l'articolo 2652, numero 6), del codice civile e le altre norme generali sulla materia.

2. Gli atti, di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, affissi in copia all'albo pretorio per la durata di sessanta giorni, possono essere impugnati avanti al giudice amministrativo competente per territorio entro i sessanta giorni successivi, con notifica ai soggetti controinteressati ed al Comune. La proposizione del ricorso non sospende l'istruttoria delle richieste.

3. La trascrizione degli atti di legittimazione e di riconoscimento, di cui agli articoli 9 e 10, ha effetto sanante di controversie ed inadempienze pregresse.

4. Contro le decisioni negative, di cui agli articoli 9, 10 e 11 assunte dal Consiglio comunale il giudice amministrativo decide nel termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso.

5. Per le controversie non espressamente contemplate nella presente legge si applicano le norme sul processo amministrativo.

Capo V

(AFFRANCAZIONE DI CANONI ENFITEUTICI)

Art. 16.

(Affrancazione di canoni enfiteutici)

1. I canoni enfiteutici già dovuti in seguito all'assegnazione per ripartizione fra coltivatori diretti di terre di proprietà collettiva possono essere affrancati in qualsiasi momento mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore. In caso di mancata esecuzione o accertamento delle migliorie, il canone di affrancazione è triplicato; in caso di esecuzione parziale delle migliorie, la maggiorazione del canone è ridotta in proporzione.

2. I canoni disciplinati dagli articoli 957 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali in materia, comunque denominati ed a qualsiasi titolo dovuti per terreni aventi reddito catastale dominicale per ciascuna particella inferiore a 25 euro, non hanno natura di diritti reali ma assumono quella di diritto di credito. La competente agenzia del territorio esegue d'ufficio le volture conseguenti alla trasformazione del diritto dell'enfiteuta in diritto di proprietà.

Capo VI

(COPERTURA FINANZIARIA, NORME ABROGATE ED ENTRATA IN VIGORE)

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 18.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- b) legge 10 luglio 1930, n. 1078;
- c) decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141;
- d) legge 17 aprile 1957, n. 278;
- e) articolo 66, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- f) articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- g) articolo 12, commi 2 e 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

N. 406

D'iniziativa del senatore Magnalbò

Art. 1.

(Definizioni)

1. Sono beni o demani civici i terreni, appartenenti in proprietà collettiva, fin dall'origine, a comunità di varia natura ed organizzazione, e destinati in perpetuo alla utilità dei loro componenti; si considerano di demanio civico le terre pervenute alle comunità, in applicazione delle leggi di liquidazione degli usi civici, emanate dopo la formazione del Regno d'Italia, e quelle intestate ai comuni, in patrimonio disponibile, purchè soggette all'esercizio di diritti civici alla data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2. Sono gravati da usi civici i terreni, appartenenti a privati cittadini e ad enti pubblici, diversi dai comuni, qualora i componenti delle comunità titolari abbiano il diritto collettivo di trarne particolari utilità e a condizione che tale diritto non sia stato liquidato nelle forme di legge.

Art. 2.

*(Regime di destinazione e di utilizzo
dei demani collettivi)*

1. Le terre di demanio collettivo non sono suscettibili di usucapione e sono assolutamente escluse da ogni atto di commercio, tra vivi o *mortis causa*, salvo quanto stabilito dall'articolo 4; esse hanno tutte destinazione agro-silvo-pastorale e sono gestite, mediante un apposito ente a carattere rappresentativo, dalle stesse popolazioni proprietarie, nel proprio interesse economico e per la conservazione dell'ambiente naturale a beneficio della collettività nazionale.

2. I singoli cittadini, che compongono la popolazione proprietaria, esercitano individualmente sulle terre del demanio civico i diritti loro tradizionalmente riconosciuti dagli statuti e regolamenti.

3. Gli enti di gestione possono sempre stabilire forme di gestione organizzata delle terre civiche, da esercitare direttamente o per il tramite di imprese concessionarie; in tal caso, la possibilità, aperta a tutti gli aventi diritto, di parteciparvi, tiene luogo, per la durata necessaria, dell'esercizio diretto degli usi civici.

Art. 3.

*(Regime d'utilizzo dei demani civici –
Gestioni consortili – Concessioni d'uso)*

1. Ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, più enti di gestione possono costituire un'organizzazione comune per la gestione consortile, con contabilità separate, dei rispettivi patrimoni o di parte di essi.

2. I consorzi, di cui al comma 1, possono a loro volta associarsi a consorzi di proprietari fondiari, per la gestione consortile dei comprensori territoriali appartenenti ai rispettivi associati.

3. Porzioni del demanio collettivo, specificamente determinate, possono essere affidate in concessione onerosa a singole imprese, su preventivo parere della Giunta regionale che autorizza la gara d'appalto e ne stabilisce le condizioni tecniche, organizzative e finanziarie, dettando altresì le prescrizioni opportune per la salvaguardia del patrimonio collettivo e per il recupero, al termine, dell'uso comune.

4. Gli enti di gestione dei terreni collettivi, singoli o consorziati, sono direttamente legittimati a far richiesta dei contributi per le iniziative agro-forestali, previsti nel bilancio delle Comunità europee, ed hanno priorità nella loro assegnazione.

5. Apposite leggi regionali potranno prevedere per gli enti di gestione dei demani collettivi altre particolari contribuzioni finanziarie, in ragione della estensione delle terre e previa verifica tecnica sulla effettività della loro gestione conservativa.

6. I proventi della gestione delle terre collettive non sono soggetti alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle persone giuridiche (IRPEG).

Art. 4.

(Regime d'utilizzo dei demani civici – Sdemanializzazione)

1. Gli enti di gestione possono disporre la sdemanializzazione di limitate porzioni del demanio collettivo loro affidato, per destinarle a particolari utilizzi di interesse comune, a carattere non conservativo, che non siano altrimenti praticabili.

2. La proposta di sdemanializzazione, deliberata dall'ente, va sottoposta al preventivo parere della Giunta regionale che ne verifica la praticabilità tecnica, il costo economico e ambientale e i benefici per la popolazione proprietaria; essa è sottoposta infine a *referendum* popolare tra gli utenti ed è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. I proventi della alienazione conseguente alla sdemanializzazione vanno destinati all'acquisto di nuove terre da sottoporre al regime collettivo, da reperire preferibilmente entro i confini del territorio comunale. Fino a quando il patrimonio collettivo non sia stato reintegrato nella sua superficie, non sono consentite nuove sdemanializzazioni e i contributi finanziari previsti dalle leggi vigenti rimarranno sospesi.

Art. 5.

(Procedimento giurisdizionale conclusivo per la ricognizione dei diritti collettivi ancora esistenti – Principi)

1. Separatamente per ciascun territorio comunale, il commissario agli usi civici o il commissario aggiunto da lui incaricato promuove d'ufficio, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accertamento conclusivo dei demani e dei diritti civici tuttora esistenti.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi legalmente emessi, per il territorio considerato, dopo la formazione del Regno d'Italia, e ha di regola carattere ricognitivo.

3. Con l'atto di costituzione o di intervento, le parti possono chiedere che il giudizio sia esteso all'accertamento della natura collettiva di determinati comprensori territoriali e/o dell'esistenza di diritti civici, specificamente indicati, mai fatti oggetto in passato di accertamenti definitivi. Ogni successiva domanda di accertamento è preclusa e i relativi diritti si considerano estinti per decadenza.

4. Con la trascrizione sui libri immobiliari, gli accertamenti contenuti nella sentenza che conclude il giudizio di cui al presente articolo acquistano forza di legge in generale.

5. Divenuta definitiva la sentenza di cui al presente articolo, sulla base degli accertamenti in essa contenuti, il commissario dà solennemente inizio sul luogo alle operazioni di apposizione dei confini, valendosi per le operazioni dei tecnici dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici; sulla richiesta delle parti, o d'ufficio, egli decide in via breve le questioni che si pongono in questa fase.

Art. 6.

(Procedimento giurisdizionale per la ricognizione dei diritti collettivi ancora esistenti – Procedura)

1. L'accertamento di cui all'articolo 5 è disposto dal commissario con apposito decreto, da notificare, a cura e spese dell'ufficio, al sindaco del comune nel cui territorio si trovano le terre e al rappresentante dell'ente, cui le stesse risultino intestate sui libri immobiliari, se diverso dal comune.

2. Entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 1, il comune e l'ente intestatario trasmettono al commissario gli inventari patrimoniali con i dati catastali delle terre collettive di loro pertinenza o esistenti nel loro territorio, accompagnati da sommarie informazioni circa la loro attuale destinazione, il tipo e lo stato delle colture cui sono adibiti e gli eventuali occupatori abusivi. Contestualmente, l'inventario è affisso all'albo del comune o dell'ente e deve esser rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

3. Entro due mesi dal ricevimento dell'inventario di cui al comma 2, il

commissario fissa con decreto l'udienza di prima trattazione, disponendo la citazione del comune, dell'ente intestatario e di ogni altro interessato, anche nelle forme per pubblici proclami.

4. Notizia del procedimento di cui al comma 3 viene spedita anche alla regione territorialmente competente, mediante apposito avviso di segreteria; dalla sua notificazione, sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti in sede amministrativa sul medesimo territorio comunale.

5. Entro sessanta giorni dalle notifiche di cui ai precedenti commi, potranno intervenire al giudizio, nella loro qualità e in favore dei diritti civili, i cittadini del comune e gli utenti associati negli altri enti di gestione, come singoli, la regione, il comune, gli altri enti di gestione, aventi sede nel territorio del comune sottoposto a giudizio.

6. Gli atti di costituzione o di intervento nel giudizio demaniale devono indicare, a pena di nullità, le generalità delle persone fisiche che li sottoscrivono, l'ente da loro eventualmente rappresentato, nonché, per il caso di nuovi accertamenti, i terreni oggetto della domanda; l'indicazione dei terreni è fatta con riferimento ai contrassegni catastali dei comprensori specificatamente considerati.

7. Nella prima udienza, il commissario, verificata la regolarità delle notifiche e la costituzione delle parti, affida a un esperto in materie storico-giuridiche, coadiuvato da un tecnico, le indagini necessarie ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 5.

8. Nel termine assegnato, il consulente tecnico deposita la propria relazione, corredata delle necessarie cartografie, presso la segreteria commissariale e, in copia, presso la competente conservatoria dei libri immobiliari, per la trascrizione prescritta dall'articolo 2653, primo comma, numero 1), del codice civile e per le necessarie variazioni catastali,

9. Dell'avvenuto deposito, il commissario dà notizia alla parti, fissando udienza per l'ulteriore trattazione e per le eventuali conclusioni.

10. La sentenza, che decide il procedimento, determina la consistenza e l'estensione dei demani civici tuttora esistenti nel territorio del comune considerato, la consistenza e l'estensione dei terreni privati gravati da usi civici, nonché quant'altro è necessario per la individuazione di tali diritti collettivi e per la loro liquidazione.

11. La sentenza di cui al presente articolo è immediatamente esecutiva e può essere impugnata davanti alla Corte d'appello di Roma, sezione usi civici, competente per tutto il territorio nazionale.

12. A cura della segreteria commissariale, la sentenza di cui al presente articolo, una volta passata in giudicato, è trasmessa per estratto, unitamente ai necessari allegati tecnici, alla conservatoria dei libri immobiliari, per la trascrizione prescritta

dall'articolo 2653, primo comma, numero 1), del codice civile e per le necessarie variazioni catastali. La trascrizione e la voltura sono effettuate senza spese.

13. Con la trascrizione sui libri immobiliari, gli accertamenti contenuti nella sentenza commissariale di cui al presente articolo sono vincolanti per chiunque.

14. Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo, nel procedimento davanti al commissario si applica la normativa procedimentale prevista dal codice di procedura civile, con esclusione delle norme relative alle preclusioni e alle decadenze; quanto alle nullità, sono rilevabili, anche d'ufficio, soltanto quelle che comportino incertezza assoluta sulle parti e sui terreni sottoposti al giudizio o l'inosservanza della regola del contraddittorio.

Art. 7.

(Liquidazione degli usi civici gravanti sui terreni privati)

1. Alla liquidazione degli usi civici gravanti su terreni privati provvede la regione territorialmente competente, sulla base dell'accertamento giudiziale di cui all'articolo 5, divenuto definitivo.

2. La liquidazione degli usi civici su terreni privati avviene sempre mediante pagamento di una somma di denaro, pari al reddito agrario catastale del terreno gravata, rivalutato in ragione del coefficiente previsto dalle legge ai fini del calcolo delle imposte dirette sui suoli.

3. Il proprietario dei terreni privati gravati e l'ente di gestione possono stabilire di comune accordo che la liquidazione dei diritti civici gravanti su un determinato terreno abbia luogo mediante cessione all'ente, in demanio collettivo, di una quota pari almeno a metà del terreno stesso o di altro terreno di superficie non inferiore, contiguo al demanio esistente.

4. Il privato interessato può apporsi davanti al commissario agli usi civici contro gli atti esecutivi promossi dalla regione interessata; tale opposizione va proposta del commissariato competente entro sessanta giorni dalla notifica del preavviso o dal compimento dell'atto esecutivo. Il giudice commissariale decide con sentenza.

Art. 8.

(Liquidazione degli usi civici gravanti sui terreni privati-Procedimento)

1. Entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza commissariale di accertamento, l'ufficio amministrativo usi civici comunica al proprietario del terreno e all'ente di gestione preavviso con la determinazione della somma dovuta per la liquidazione.

2. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le parti possono ricorrere al commissario per una diversa determinazione della somma dovuta ovvero stipulare tra di loro l'accordo di cui all'articolo 7, comma 3; in mancanza, il proprietario del terreno resta obbligato a pagare la somma stabilita, in ratei mensili pari a un ventiquattresimo della somma stessa, senza interessi o spese.

3. Ove il proprietario del terreno rimanga moroso per tre mensilità, la regione, sulla base del preavviso comunicato ai sensi del comma 1, provvede coattivamente, in via amministrativa, alla riscossione in unica soluzione dell'intera indennità di liquidazione, maggiorata di una penalità pari al 30 per cento della somma stessa, oltre agli interessi legali dal preavviso al saldo ed alle spese del procedimento esecutivo.

4. Gli usi civici in liquidazione si estinguono con il pagamento della ventiquattresima rata del corrispettivo; l'ente di gestione ha privilegio sul terreno stesso per il pagamento dell'indennità e, nei casi di cui al comma 3, anche per le penalità, gli interessi e le spese di riscossione.

5. Nei casi previsti dal comma 3, il terreno viene acquisito dall'ente, *pro quota* o per intero, in proprietà collettiva.

Art. 9.

(Reintrega delle terre collettive occupate-Sanatoria)

1. Sulla base della sentenza di accertamento, di cui all'articolo 5, la regione territorialmente competente provvede senza ritardo, in via amministrativa, per la restituzione alla popolazione proprietaria, e per essa all'ente di gestione, delle terre dichiarate di demanio collettivo, che si trovino nel possesso di altri soggetti, ovvero alla cessione delle stesse agli occupatori.

2. La reintegra è disposta con ordinanza del presidente della Giunta regionale, dietro proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura e foreste, sulla base della semplice notorietà dell'occupazione; l'ordinanza è notificata a tutte le parti interessate, anche nelle forme per pubblici proclami.

3. Mediante ricorso, depositato presso la segreteria del commissariato entro novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di cui al comma 2, il possessore delle terre da reintegrare può opporsi alla loro restituzione, se ricorrono, alternativamente, le seguenti circostanze:

a) se il terreno è destinato alla edificazione o già attualmente edificato e comunque non più suscettibile, anche per la sua collocazione, di destinazioni d'interesse collettivo a carattere agro-silvo-pastorale;

b) se il ricorrente, originario del comune, esercita sul terreno da almeno dieci anni una impresa agraria economicamente attiva, con durevoli e consistenti migliorie del terreno medesimo;

c) se il ricorrente intende permutare il terreno da restituire con un altro di superficie non inferiore, contiguo al demanio civico esistente.

4. Entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso, il commissario sospende il procedimento esecutivo e dispone la citazione davanti a sè del ricorrente, dell'eventuale controinteressato, dell'ente di gestione e del dirigente dell'ufficio amministrativo usi civici, per l'accertamento delle circostanze di fatto dedotte a fondamento dell'opposizione e del valore dei corrispettivi offerti o dovuti. In proposito, disposte anche d'ufficio le prove necessarie, il commissario decide con sentenza immediatamente esecutiva e inappellabile.

5. I corrispettivi monetari delle alienazioni o delle permutate proposte dall'occupatore sono commisurati al reddito dominicale dei terreni controversi, rivalutato secondo i coefficienti in vigore per le imposte dirette sui suoli.

6. Dopo il deposito della sentenza, che decide in ordine alla proposta opposizione, la segreteria commissariale trasmette senza ritardo gli atti per l'esecuzione all'ufficio regionale usi civici; la regione, a seconda dei casi, completa il procedimento di restituzione delle terre all'ente di gestione, ovvero trasferisce il terreno controverso nella proprietà del privato occupatore, assegnando termini per gli eventuali pagamenti in denaro o per la consegna delle terre offerte in permuta.

7. Durante ogni fase del procedimento di cui al presente articolo, le parti possono raggiungere un accordo transattivo su tutte le questioni controverse; tale accordo sospende il procedimento commissariale, ma produce i propri effetti solo dal momento dell'approvazione della Giunta regionale.

Art. 10.

(Modifiche all'organizzazione dei commissariati agli usi civici)

1. Il commissario agli usi civici di Roma esercita le funzioni giurisdizionali in materia di usi civici e demani collettivi su tutto il territorio nazionale, direttamente o per il tramite delle sezioni regionali usi civici.

2. I commissariati regionali agli usi civici diversi da quello di Roma sono mantenuti come sezioni regionali del commissariato agli usi civici di Roma.

3. Le sezioni regionali usi civici esercitano funzioni giurisdizionali, limitatamente al territorio assegnato alla loro competenza con decreto del Ministero della giustizia.

4. Fino a nuova determinazione, sono prorogate le ripartizioni territoriali attualmente in vigore per i commissariati regionali agli usi civici; il commissariato

agli usi civici di Roma esercita direttamente le funzioni di sezione regionale usi civici per Lazio, Toscana ed Umbria.

5. Al commissariato usi civici di Roma sono destinati, a tempo pieno, almeno cinque magistrati di grado non inferiore a quello di magistrato di Corte d'appello; ad ogni sezione regionale sono applicati uno o più magistrati di grado non inferiore a magistrato di tribunale, iscritti nei ruoli organici di un ufficio della magistratura ordinaria compreso nel territorio di competenza della sezione.

6. Le destinazioni e le applicazioni dei magistrati al commissariato usi civici di Roma e alle sezioni regionali usi civici sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio superiore della magistratura.

7. Il Ministro della giustizia ridefinisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti di ruolo del personale di cancelleria addetto al commissariato usi civici di Roma, distinto per mansioni e livelli; esso provvede poi alla copertura di tali posti con proprio decreto.

8. La prima copertura dei posti di cui al comma 7 è assicurata, preferibilmente, mediante assegnazione o trasferimento del personale attualmente in servizio presso i soppressi commissariati regionali, da qualunque esso provenga.

9. Le sezioni regionali usi civici non hanno un proprio organico di personale; alle loro necessità si fa fronte mediante il comando di personale addetto agli uffici giudiziari del distretto o dei distretti, cui si estende la loro giurisdizione, nella misura e per il tempo necessari.

10. Le applicazioni di cui al comma 9 sono disposte con provvedimento del presidente della Corte d'appello dove ha sede la sezione regionale usi civici, sentiti il commissario agli usi civici di Roma e i presidenti delle altre Corti, ricomprese nella ripartizione territoriale della sezione considerata.

11. Per la copertura delle spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è iscritta annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di lire 3 miliardi.

Art. 11.

(Modifiche logistiche e strumentali)

1. I locali destinati alla sede del commissariato agli usi civici di Roma sono individuati dall'ufficio tecnico del comune di Roma, d'intesa con il commissario dirigente; le spese di affitto e di gestione sono a carico del bilancio del Ministero della giustizia.

2. I locali destinati alle sezioni regionali usi civici sono individuati dagli uffici tecnici dei comuni dove esse hanno sede, d'intesa con il commissario dirigente di Roma, di regola presso la Corte d'appello del luogo; le eventuali spese sono a carico del Ministero della giustizia.

3. Di iniziativa del Ministero della giustizia, le regioni comprese nell'ambito della competenza territoriale di ogni sezione regionale possono essere consorziate, anche coattivamente, al fine di individuare, acquisire e gestire una sede comune per la sezione regionale usi civici e per l'ufficio amministrativo usi civici delle regioni consorziate; in tal caso, le spese di affitto e gestione fanno carico al bilancio del Ministero della giustizia per una quota non superiore alla metà.

Art. 12.

(Archivio nazionale usi civici)

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a promuovere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un appalto-concorso per la memorizzazione informatica dei provvedimenti amministrativi e giudiziari emessi nella materia degli usi civici e dei demani collettivi dopo la formazione del Regno d'Italia.

2. Copia dei provvedimenti memorizzati, su adeguato supporto ottico o magnetico, sarà conferita gratuitamente, insieme alla necessaria apparecchiatura, alle sezioni staccate del commissariato usi civici; altre copie saranno conferite, anche per estratto, agli uffici amministrativi usi civici delle regioni, agli altri enti pubblici e ai privati interessati, dietro equo compenso.

3. Fino alla consegna delle memorizzazioni informatiche di cui al comma 2, gli archivi cartacei del commissariato di Roma e delle sezioni regionali usi civici sono conservati presso i rispettivi uffici e tenuti aperti anche ai terzi interessati per la consultazione; successivamente, essi sono conferiti in un unico archivio nazionale usi civici, presso l'ufficio commissariale di Roma.

4. Per la copertura delle spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è iscritta annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di lire 500 milioni.

Art. 13.

(Disposizioni varie)

1. Sono soppressi gli istituti della legittimazione e della quotizzazione delle terre agrarie.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano con legge le attribuzioni di propria competenza, riorganizzando i propri uffici amministrativi; con la stessa legge esse destinano congrue somme al finanziamento, tramite gli enti di gestione, di nuove iniziative di utilizzo conservativo delle terre collettive, disciplinando altresì i necessari, periodici controlli.

3. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2 è interrotta ove le modalità di gestione delle terre adottate dagli enti di gestione non garantiscano la

conservazione del patrimonio ambientale.

4. Dopo la trascrizione sui libri immobiliari dei provvedimenti che riconoscono la proprietà collettiva, i piani regolatori e gli altri strumenti di pianificazione territoriale sono aggiornati con l'indicazione dei suoli e degli usi civici accertati.

5. Quando all'interno dei parchi nazionali o regionali di qualunque genere e denominazione vi siano demani civici riconosciuti e trascritti ai sensi della presente legge, gli enti di gestione sono rappresentati negli organismi deliberanti e nella burocrazia di parco in proporzione dell'estensione dei loro possessi.

6. La normativa dettata dalla presente legge ha valore di legge quadro.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

N. 621

D'iniziativa dei senatori Pastore ed altri

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente capo costituiscono i principi fondamentali in materia di conservazione, tutela e gestione dei beni civici, come definiti al comma 3 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Restano ferme le attribuzioni spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei rispettivi statuti.

3. Ai fini della presente legge sono beni civici i beni dell'originario demanio civico, comunque denominati, appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti

ed i beni provenienti dall'attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 2.

(Competenze generali)

1. In attuazione delle funzioni ad esse trasferite dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, le regioni disciplinano, con proprie leggi, le funzioni amministrative ad esse trasferite, al fine di dare piena attuazione alle finalità di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 3.

(Dichiarazione di esistenza degli usi civici)

1. Chiunque eserciti o pretenda di esercitare diritti di uso civico su terreni di proprietà di soggetti pubblici o privati o di collettività comunque denominate, qualora siano tuttora in esercizio o il cui esercizio sia cessato da meno di venti anni dalla dichiarazione, è tenuto a farne dichiarazione al sindaco del comune ove è sito il terreno, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni sono fatte dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione degli utenti ove esista.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia fatta alcuna dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi.

4. La dichiarazione di esistenza dei diritti di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione della natura e dell'estensione dei diritti medesimi, dei dati catastali atti ad identificare il terreno su cui si esercitano e del proprietario di esso, dei mezzi di prova della loro esistenza e del loro attuale esercizio; per i diritti non in esercizio, non è ammesso altro mezzo di prova se non quello documentale.

5. Copia della dichiarazione di esistenza è affissa nell'albo pretorio del comune, ove è sito il terreno oggetto del diritto, per sessanta giorni.

6. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, gli interessati che contestino la dichiarazione di esistenza possono impugnarla avanti al tribunale competente per territorio, notificando il ricorso al dichiarante, al proprietario e al sindaco del comune di cui al comma 5; contro la sentenza del tribunale, è ammesso appello avanti alla Corte d'appello competente per territorio.

7. Copia della dichiarazione di esistenza, munita dell'attestazione del sindaco dell'avvenuta pubblicazione nei modi e termini di cui al presente articolo e dell'inesistenza di impugnative, o del provvedimento giudiziale passato in giudicato, in esenzione da qualunque imposta, deve essere registrata nonchè trascritta a favore e contro, rispettivamente, i soggetti a vantaggio ed a carico dei quali viene

riconosciuto il diritto di uso civico.

8. Copia del documento di cui al comma 7 deve essere presentata, a cura dell'interessato, all'ufficio tecnico erariale competente, che opera la relativa voltura, scaricando il terreno in oggetto dalla partita ove è descritto, e caricandolo in una nuova partita, nella quale, successivamente ai nominativi dei titolari dei diritti esistenti, viene riportato il nominativo del titolare, seguito dall'indicazione del diritto di uso civico o di promiscuo godimento riconosciutogli.

Art. 4.

(Classificazione del demanio civico)

1. Su proposta del titolare dell'uso civico, i beni di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono distinti nelle categorie di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2. Non sono assegnati a categoria, ma appartengono al patrimonio disponibile dell'ente proprietario, le terre civiche che, per effetto di utilizzazioni anche improprie ormai consolidate, abbiano irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari ovvero boschivi o pascolivi.

3. Le situazioni di cui al comma 2 sono accertate dal Consiglio comunale nel cui territorio è posta la terra civica con deliberazione avente funzione ricognitiva.

4. L'inclusione delle terre civiche in piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di per sè l'estinzione degli usi civici incompatibili con la destinazione di piano, salva diversa espressa previsione di legge.

5. La sola mancata classificazione delle terre civiche non costituisce causa di invalidità delle alienazioni o dei mutamenti di destinazione legittimamente consentiti.

6. Per i terreni di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 1766 del 1927, continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge medesima, con le seguenti modificazioni:

a) in caso di mancanza o insufficienza delle richieste di assegnazione, i terreni possono essere venduti ad altri soggetti, anche non residenti, con preferenza, nell'ordine, per i coltivatori diretti aventi diritto a prelazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, ovvero per chi abbia la qualifica di coltivatore diretto ovvero quella di imprenditore agricolo a titolo principale ovvero sia residente nel comune da almeno cinque anni;

b) l'azione per far dichiarare l'invalidità degli atti compiuti in violazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 21 della citata legge n. 1766 del 1927 si prescrive in cinque anni dalla trascrizione degli atti stessi;

c) le enfiteusi conseguenti all'applicazione degli articoli 19 e seguenti della citata legge n. 1766 del 1927 sono disciplinate dalle norme dettate dagli articoli 957 e seguenti del codice civile.

Art. 5.

(Legittimazione di occupazioni abusive)

1. Le occupazioni in atto di terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle frazioni ed alle associazioni agrarie comunque denominate, comprese quelle acquisite per effetto della liquidazione di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se verificatesi in contrasto con i divieti di cui all'articolo 21, ultimo comma, della stessa legge n. 1766 del 1927, sono legittimate su istanza degli occupanti.

2. La legittimazione di cui al comma 1 è consentita per le occupazioni di terre di uso agricolo o non agricolo che durano da almeno dieci anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il calcolo del decennio, di cui al comma 2, si somma la durata della occupazione del richiedente a quella dei suoi danti causa.

4. Sono esclusi dalla legittimazione beni civici interessati da attività escavative o dalla presenza di particolari risorse minerarie, nonché quelli che risultino interclusi o interrompano la continuità del comprensorio di demanio collettivo.

Art. 6.

(Procedure di legittimazione)

1. La domanda di legittimazione è presentata dall'occupante al comune o ad altro ente agrario che rappresenta la collettività proprietaria, di seguito denominati «ente titolare», entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dai titoli comprovanti il diritto alla legittimazione.

2. L'ente titolare, con deliberazione della giunta comunale o del consiglio di amministrazione, decide sulla domanda di legittimazione e determina il canone.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è notificata al richiedente ed è affissa nell'albo pretorio del comune per sessanta giorni.

4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che venga notificato al richiedente il diniego, la legittimazione si intende riconosciuta. Il richiedente provvede a far affiggere nell'albo pretorio del comune per sessanta giorni una dichiarazione sull'avvenuta legittimazione per silenzio-assenso formatosi ai sensi del presente comma.

5. Il richiedente o gli interessati possono impugnare rispettivamente il diniego, la deliberazione di legittimazione od il silenzio-assenso avanti al tribunale competente per territorio, secondo i casi, entro sessanta giorni dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione nell'albo pretorio del comune.

6. Per effetto dell'assenso espresso, o del silenzio-assenso formatosi ai sensi del comma 4, o del provvedimento giudiziale passato in giudicato, il legale rappresentante dell'ente titolare effettua la legittimazione con deliberazione adottata dagli organi di cui al comma 2.

7. L'atto di legittimazione è soggetto all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, è esente dall'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e deve essere trascritto e volturato a carico dell'ente legittimante a spese del richiedente; la trascrizione ha effetto sanante delle invalidità, relative ai titoli precedenti, derivanti dalla natura civica dei terreni.

Art. 7.

(Norme di procedura)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici devono essere definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Giudice competente a conoscere le domande proposte, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di usi civici è il tribunale nel cui circondario è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141.

Art. 8.

(Scioglimento delle promiscuità)

1. Le promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sciolte.

2. Quando la comunione è tra comuni, la titolarità completa dei diritti o dei beni civici è attribuita al comune in cui essi sono localizzati.

3. Quando la comunione è tra comune e frazione di diverso comune, la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta all'ente nel cui comune essi sono localizzati.

4. Quando la comunione è tra comune e frazione dello stesso comune la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta al comune.

5. Quando la comunione è tra frazioni di diversi comuni la titolarità dei diritti o dei

beni civici spetta alla frazione appartenente al comune in cui essi sono localizzati.

6. Quando le frazioni titolari dei diritti o dei beni civici sono nello stesso comune, la promiscuità si scioglie con l'attribuzione dei diritti o dei beni civici in piena proprietà alla frazione che ne ha la maggiore quota. Nel caso in cui la frazione che ne ha la maggior quota rinunci, la frazione con minori diritti acquisisce i diritti ai beni civici.

7. Il comune o la frazione che acquisisce la titolarità dei diritti o dei beni civici è tenuto a corrispondere al comune o alla frazione che li cede una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, in base ai criteri dettati dall'articolo 8 della citata legge n. 1766 del 1927.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9.

(Canone e corrispettivo di legittimazione)

1. Il canone enfiteutico dovuto per terreni legittimati ai sensi degli articoli 5 e 6 è pari al reddito dominicale catastale determinato al momento della domanda di legittimazione con riferimento alla qualità e classe di coltura esistenti alla data di inizio dell'occupazione o concessione.

2. La regione può determinare diversi parametri di calcolo e riduzioni del canone in rapporto ai titoli di possesso, al periodo di occupazione, alla destinazione agricola ed alla qualifica di coltivatore diretto dell'occupatore.

3. Per i terreni non agricoli ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti il canone è pari a dieci volte quello dovuto per il terreno qualora esso avesse conservato la precedente destinazione agricola.

Art. 10.

(Affrancazione del canone)

1. I canoni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed alle altre norme in materia di usi civici, compresi quelli di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 1766 del 1927, possono essere affrancati in qualsiasi momento moltiplicandoli per quindici.

2. In caso di mancata esecuzione o accertamento delle migliorie di cui all'articolo 20 della citata legge n. 1766 del 1927, il canone di affranco è triplicato; in caso di esecuzione parziale delle migliorie, la maggiorazione del canone è ridotta in proporzione.

3. I canoni disciplinati dagli articoli 957 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali in materia, comunque denominati ed a qualsiasi titolo dovuti per terreni aventi reddito catastale dominicale, per ciascuna particella, inferiore a lire 50.000,

non hanno natura di diritti reali ma assumono quella di diritti di credito; il competente ufficio tecnico erariale esegue d'ufficio le volture conseguenti alla trasformazione del diritto dell'enfiteuta in diritto di proprietà.

Art. 11.

(Interpretazione autentica)

1. Agli atti aventi per oggetto terre civiche si applica l'articolo 2652, numero 6), del codice civile.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4, 5 e 6, lettera c), e al comma 1 del presente articolo hanno valore di interpretazione autentica.

Art. 12.

(Norme abrogate)

1. Il regolamento di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la presente legge, salve diverse disposizioni dettate da leggi regionali.

2. All'articolo 146, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la lettera h) è abrogata.

DISEGNO DI LEGGE

N. 653

D'iniziativa dei senatori Manfredi ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la gestione dei beni civici, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per quanto riguarda il censimento, la conservazione, la cancellazione e l'usufrutto dei predetti beni.

2. Sono beni civici comunque denominati, di cui al comma 1, quelli appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti ed, in particolare, i beni provenienti dall'attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento d'esecuzione, di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 2.

(Competenze)

1. La gestione dei beni civici, per quanto riguarda il censimento, la cancellazione, la conservazione e l'usufrutto degli stessi, è di competenza dei comuni nel cui territorio sono ricompresi i predetti beni.

2. Restano ferme le attribuzioni in materia di usi civici delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Censimento)

1. Chiunque eserciti, con atto riconosciuto legalmente in data non successiva al 31 luglio 2001, sia individualmente sia collettivamente, diritti di uso civico su terreni di proprietà pubblica o privata o collettiva, comunque denominata, qualora intenda mantenere tale diritto deve farne richiesta al comune ove è sito il terreno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le richieste, di cui al comma 1, che riguardino la generalità degli abitanti del comune oppure associazioni di utenti, sono presentate rispettivamente dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione.

3. La richiesta di mantenimento dei diritti esistenti, di cui al comma 1, deve contenere natura, estensione, dati catastali idonei per identificare il terreno e il suo proprietario e, inoltre, le prove documentali dei diritti stessi.

4. La richiesta, di cui al comma 1, è accettata o respinta entro trenta giorni, con delibera motivata del Consiglio comunale. Qualora la richiesta sia accettata, la persistenza del diritto deve essere registrata e trasmessa, entro sessanta giorni dalla notificazione, a cura dell'usufruttuario del bene civico, in esenzione da qualsiasi imposta, all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che provvede a caricare il terreno in apposita partita, nella quale sia riportato, oltre al nominativo del proprietario, il nominativo dell'avente diritto di uso civico.

5. Ogni azione, diretta ad ottenere il riconoscimento di diritti non dichiarati entro il termine di cui al comma 1, è nulla. Nessun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento può essere promosso d'ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Legittimazione di usufrutto abusivo)

1. L'usufrutto in atto di terre di uso civico, comunque classificate, può essere legittimato, su istanza degli usufruttuari abusivi, con le modalità di cui all'articolo 3, qualora l'usufrutto sia in atto al momento della richiesta e per un periodo antecedente di almeno venti anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La legittimazione di cui al comma 1, previa esposizione della richiesta per sessanta giorni all'albo pretorio del comune, è concessa o negata entro trenta giorni

dal Consiglio comunale.

3. L'atto di legittimazione deve essere registrato e trasmesso, entro sessanta giorni dalla notificazione, a cura dell'usufruttuario del bene civico, in esenzione da qualsiasi imposta, all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che deve provvedere a caricare il terreno in apposita partita, nella quale sia riportato, oltre al nominativo del proprietario, il nominativo dell'avente diritto di uso civico.

Art. 5.

(Validità degli atti)

1. I diritti per usi civici, a qualsiasi titolo registrati, non accertati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono considerati decaduti.

2. I comuni sono obbligati all'indicazione di esistenza di usi civici nel certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. L'omessa indicazione dell'esistenza dell'uso civico nei predetti certificati lo rende inopponibile agli eredi o comunque agli aventi causa, che acquisiscano diritti sul terreno in forza di titolo cui il certificato stesso risulti allegato.

3. L'usufrutto di beni civici, interessati da attività di escavazione, dalla presenza di attività minerarie, comprese le acque, o che siano parte di un comprensorio unitario di demanio collettivo, è escluso dalla legittimazione.

4. La legittimazione richiesta per le fattispecie previste dagli articoli 3 e 4 si intende comunque riconosciuta, qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato entro il termine previsto negli stessi articoli.

5. La trascrizione all'ufficio tecnico erariale competente per territorio di atti di legittimazione di usufrutto di beni civici, di cui agli articoli 3 e 4, oltre il termine previsto negli stessi articoli, è nulla.

Art. 6.

(Canone ed affrancamento)

1. Il canone enfiteutico, dovuto per usufrutto di terre civiche, è pari al reddito dominicale catastale determinato al momento della richiesta di legittimazione con riferimento alla data d'inizio della concessione o legittimazione.

2. La regione può determinare un canone diverso, in relazione alla destinazione del terreno e alla qualifica di coltivatore diretto dell'usufruttuario.

3. Il canone può essere affrancato, con delibera del Consiglio comunale, su richiesta del richiedente interessato, moltiplicandone il valore per quindici. La somma ricavata deve essere utilizzata per opere o servizi nelle frazioni o località cedenti l'uso civico.

4. I canoni disciplinati dagli articoli 957 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali in materia, comunque denominati ed a qualsiasi titolo dovuti per terreni

aventi reddito catastale dominicale per ciascuna particella inferiore a lire 50.000, non hanno natura di diritti reali ma assumono quella di diritto di credito. Il competente ufficio tecnico erariale esegue d'ufficio le volture conseguenti alla trasformazione del diritto dell'enfiteuta in diritto di proprietà.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. Sono soppressi i commissariati agli usi civici. Le pratiche pendenti presso i commissariati agli usi civici, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasmesse al giudice competente per territorio, nel cui circondario sono situati i beni.

2. Le promiscuità tra comuni o tra frazioni di comuni, in materia di usi civici, sono sciolte alla data di entrata in vigore della presente legge e la titolarità dei diritti e dei beni civici spetta al comune nel quale sono localizzati. Il comune che acquisisce i predetti diritti è tenuto a corrispondere al comune o alla frazione cedente una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, secondo il principio dell'affrancamento di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 8.

(Contenzioso)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti aventi per oggetto terre civiche sono di competenza del giudice ordinario, e ad essi si applicano l'articolo 2652, numero 6), del codice civile e le altre norme generali sulla materia.

2. Tutti i procedimenti già pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dei commissari agli usi civici devono essere definiti nel termine perentorio di un anno. Decorso tale termine, i predetti procedimenti non conclusi sono dichiarati estinti.

3. Le richieste, di cui agli articoli 3 e 4, affisse in copia all'albo pretorio per la durata di sessanta giorni, possono essere impugnate avanti al giudice competente per territorio entro i sessanta giorni successivi, con notifica al proprietario e al comune. Il giudice decide entro novanta giorni, trascorsi i quali il procedimento è considerato estinto.

4. Contro le decisioni negative, di cui agli articoli 3 e 4, da parte del Consiglio comunale è ammessa impugnazione avanti il giudice competente, che decide entro novanta giorni, trascorsi i quali il procedimento è considerato estinto.

5. Per le controversie non espressamente contemplate nella presente legge si applicano le norme del codice civile.

6. La trascrizione degli atti di legittimazione di usufrutto di beni civici, di cui agli articoli 3 e 4, ha effetto sanante di controversie ed inadempienze pregresse.

Art. 9.

(Norme abrogate ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) legge 16 giugno 1927, n. 1766;

b) legge 10 luglio 1930, n. 1078;

c) decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141;

d) legge 17 aprile 1957, n. 278;

e) articolo 66, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

g) articolo 12, commi 2 e 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

N. 1131

D'iniziativa dei senatori Di Siena ed altri

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, di conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, è abrogato.

Art. 2.

1. Le antiche quote dei demani comunali delle province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto, sono da ritenersi di natura allodiale e sono direttamente affrancabili da parte dei comuni.

DISEGNO DI LEGGE

N. 1183

D'iniziativa del senatore Vicini

Art. 1.

(Beni civici e diritti d'uso civico)

1. La presente legge contiene le norme di principio in materia di beni civici e diritti di uso civico, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Restano ferme le attribuzioni spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei relativi statuti.

3. Sono classificati beni civici:

a) le terre di originaria proprietà collettiva, con le loro pertinenze, anche se successivamente trasformate, appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti nel territorio di un comune o di una frazione;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla comunità di abitanti di un comune o di una frazione a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici o privati;

c) le terre derivanti dallo scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, da conciliazione nelle materie regolate dalla stessa legge n. 1766 del 1927, dallo scioglimento di associazioni agrarie, dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della predetta legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da operazioni e provvedimenti di liquidazione di usi civici.

4. Sono classificati diritti di uso civico i diritti appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti, aventi ad oggetto l'utilizzazione di terreni di proprietà privata o comunque appartenenti a soggetti diversi dalla comunità di abitanti. Il contenuto dei diritti è quello risultante dai rispettivi titoli d'acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'esercizio attuale degli usi.

Art. 2.

(Regime demaniale civico)

1. I beni civici sono beni ambientali, assoggettati alle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e hanno destinazione silvo-pastorale, agraria, zootecnica o turistico-sportiva.

2. I beni e i diritti civici sono inalienabili ed imprescrittibili e non possono essere assoggettati ad ipoteca o ad altro vincolo di garanzia immobiliare.

3. La legge regionale stabilisce le modalità e i criteri di formazione, aggiornamento e adeguamento degli elenchi dei beni civici che per le loro accertate caratteristiche sono sicuramente classificabili come beni civici.

4. La destinazione dei beni civici può essere mutata previa autorizzazione regionale, o delle comunità montane a ciò delegate, tenuto conto dell'interesse della

comunità proprietaria.

5. I beni civici possono essere utilizzati per opere pubbliche o altre finalità di pubblico interesse, con provvedimento regionale o delle comunità montane, sentito l'ente esponenziale della comunità.

6. Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terre agrarie ovvero boschive e pascolive, la regione o le comunità montane a ciò delegate, su richiesta motivata dell'ente esponenziale della comunità di abitanti, può disporre la declassificazione di detti beni dal regime demaniale civico. La legge regionale determina i casi nei quali la declassificazione è subordinata al pagamento del risarcimento a favore dell'ente esponenziale.

7. La legge regionale stabilisce i casi in cui porzioni limitate di beni civici possono essere alienati, nel rispetto delle esigenze della comunità proprietaria.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2003, sono vietate le alienazioni di porzioni di beni civici ai fini delle sanatorie edilizie di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

9. Gli atti di trasferimento di beni civici o costitutivi di diritti reali su di essi, in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 4 del presente articolo o di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono annullabili.

10. I diritti di uso civico su terre private sono liquidati secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, tenuto conto del valore degli usi.

Art. 3.

(Gestione dei beni civici)

1. I beni civici e i diritti d'uso civico, sino alla loro liquidazione, sono amministrati dalle organizzazioni esponenziali della comunità di abitanti costituite nelle forme e secondo la disciplina fissata con legge regionale sulla base dei principi di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per le zone montane.

2. Fino alla costituzione delle associazioni degli utenti, i diritti e i beni di cui al comma 2 sono amministrati dal comune e dalle comunità montane da essi delegati.

3. I beni civici sono gestiti in modo produttivo, nel rispetto degli interessi generali della comunità e comunque delle esigenze di tutela ambientale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

4. Resta ferma la disciplina delle comunioni familiari montane di cui agli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 4.

(Tutela dei beni civici)

1. La tutela in via amministrativa dei beni civici e dei diritti d'uso civico è disciplinata dalla legge regionale

2. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e dei beni ambientali.

3. Le azioni a tutela della proprietà e del possesso, nonché i ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa a tutela dei beni civici e dei diritti di uso civico, sono esercitati dall'organizzazione esponentiale della comunità di abitanti, nonché in via sussidiaria dal comune, dalle comunità montane e dalla regione.

4. Resta ferma la tutela giurisdizionale dei beni civici, come beni ambientali, stabilita dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Regime d'utilizzo dei demani civici, gestioni consortili e concessioni d'uso)

1. Ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, più enti di gestione possono costituire un'organizzazione comune per la gestione consortile, con contabilità separate, dei rispettivi patrimoni o di parte di essi.

2. I consorzi di cui al comma 1 possono a loro volta associarsi a consorzi di proprietari fondiari, per la gestione consortile dei comprensori territoriali appartenenti ai rispettivi associati.

3. I consorzi sono organizzati dalle comunità montane, che vigilano sul loro regolare funzionamento.

4. Porzioni del demanio collettivo, specificamente determinate, possono essere affidate in concessione onerosa a singole imprese, su preventivo parere della Giunta regionale o delle comunità montane a ciò delegate che autorizza la gara d'appalto e ne stabilisce le condizioni tecniche, organizzative e finanziarie, dettando altresì le prescrizioni opportune per la salvaguardia del patrimonio collettivo e per il recupero, al termine, dell'uso comune.

5. Gli enti di gestione dei terreni collettivi, singoli o consorziati, sono direttamente legittimati a far richiesta dei contributi per le iniziative agro-forestali, previsti nel bilancio delle Comunità europee, ed hanno priorità nella loro assegnazione.

6. Apposite leggi regionali possono prevedere per gli enti di gestione dei demani collettivi altre particolari contribuzioni finanziarie, in ragione della estensione delle terre e previa verifica tecnica sulla effettività della loro gestione conservativa.

7. I proventi della gestione delle terre collettive non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Art. 6.

(Archivio nazionale degli usi civici)

1. Per concorrere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, il Ministero della giustizia è autorizzato a promuovere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un appalto-concorso per la memorizzazione informatica dei provvedimenti amministrativi e giudiziari emessi nella materia degli usi civici e dei demani collettivi dopo la formazione del Regno d'Italia.

2. Nel bando relativo all'appalto-concorso di cui al comma 1 deve essere previsto che copia dei provvedimenti memorizzati, su adeguato supporto ottico o magnetico, sia conferita gratuitamente, insieme alla necessaria apparecchiatura, alle sezioni staccate del commissariato usi civici, e che ulteriori copie siano conferite, anche per estratto, agli uffici amministrativi usi civici delle regioni e delle comunità montane a ciò delegate, agli altri enti pubblici e ai privati interessati, dietro equo compenso.

3. Fino alla consegna delle memorizzazioni informatiche di cui al comma 2, gli archivi cartacei del commissariato di Roma e delle sezioni regionali usi civici sono conservati presso i rispettivi uffici e tenuti aperti anche ai terzi interessati per la consultazione; successivamente, essi sono conferiti ad un unico archivio nazionale degli usi civici, presso l'ufficio commissariale di Roma.

4. Per la copertura delle spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è iscritta annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di 250.000 euro.

Art. 7.

(Definizione delle procedure pendenti)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici devono essere definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine tali procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Nei procedimenti in corso per l'accertamento dell'esistenza della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico non è ammesso alcun mezzo di prova se non quello documentale.

Art. 8.

(Pianificazione territoriale)

1. I piani economici, territoriali ed urbanistici di livello regionale, provinciale, comprensoriale, delle comunità montane, comunale e tutti gli altri piani dotati degli

stessi effetti non possono conferire ai beni civici una destinazione diversa da quelle previste dalla presente legge.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere accompagnati da planimetrie in cui si evidenziano i beni civici.

Art. 9.

(Scioglimento delle promiscuità)

1. Le promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sciolte.

2. Quando la comunione è tra comuni, la titolarità completa dei diritti o dei beni civici è attribuita al comune in cui essi sono localizzati.

3. Quando la comunione è tra comune e frazione di diverso comune, la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta all'ente nel cui comune essi sono localizzati.

4. Quando la comunione è tra comune e frazione dello stesso comune la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta al comune.

5. Quando la comunione è tra frazioni di diversi comuni la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta alla frazione appartenente al comune in cui essi sono localizzati.

6. Quando le frazioni titolari dei diritti o dei beni civici sono nello stesso comune, la promiscuità si scioglie con l'attribuzione dei diritti o dei beni civici in piena proprietà alla frazione che ne ha la maggiore quota. Nel caso in cui la frazione che ne ha la maggior quota rinunci, la frazione con minori diritti acquisisce i diritti ai beni civici.

7. Il comune o la frazione che acquisisce la titolarità dei diritti o dei beni civici è tenuto a corrispondere al comune o alla frazione che li cede una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, in base ai criteri dettati dall'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 10.

(Liquidazione degli usi civici su proprietà privata)

1. I diritti di uso civico gravanti su terreni di proprietà privata sono estinti dalla data in entrata in vigore della presente legge. In loro sostituzione il soggetto titolare ha diritto alla corresponsione del compenso di liquidazione di cui al presente articolo.

2. Il compenso di liquidazione è dovuto per gli usi civici accertati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato per gli usi civici attestati in via amministrativa da una perizia non opposta e per gli usi civici ancora in esercizio per i quali il titolare presenti denuncia alla regione ed ai proprietari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Non si ha diritto al compenso di liquidazione se gli usi civici non abbiano costituito oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato o di denuncia

ai sensi del comma 2, anche se successivamente ne sia stata acquisita la prova di esistenza.

4. Il compenso di liquidazione è pari al reddito domenicale per la coltura a pascolo moltiplicato per 15.

5. Il compenso di liquidazione, ove sia dovuto, è ridotto a metà per diritti di uso civico cessati almeno venti anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli a titolo principale il compenso di liquidazione di cui ai commi 4 e 5 è ridotto alla metà.

7. Il proprietario del fondo gravato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, liquida direttamente all'ente titolare il compenso di liquidazione di cui al presente articolo.

8. L'ente titolare, entro sei mesi dal ricevimento della liquidazione di cui al comma 7, ove la ritenga errata può respingerla. Contro la decisione dell'ente titolare è ammesso ricorso al tribunale competente per territorio.

Art. 11.

(Convalida di atti)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono convalidati gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale relativo a beni civici, stipulati dai comuni o dai loro aventi causa in violazione dei divieti stabiliti dalle leggi in vigore, purchè trascritti anteriormente alla data del 1° gennaio 1980. Per effetto della convalida dei relativi atti di trasferimento, i beni civici sono declassificati dal regime del demanio civico a tutti gli effetti di legge.

Art. 12.

(Convalida di concessioni enfiteutiche di quote di beni civici)

1. Sono convalidati gli atti di divisione o di alienazione o di cessione, a qualunque titolo, di quote di beni civici assegnati in enfiteusi ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in violazione del divieto di cui all'articolo 21, terzo comma, della stessa legge, purchè trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine della convalida si deve procedere in ogni caso all'affrancazione del canone, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Art. 13.

(Legittimazione di diritti reali di godimento abusivi)

1. La superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, le servitù prediali e i diritti reali di godimento abusivi in atto di terre di uso civico, comunque classificate, possono essere legittimati, su istanza dei beneficiari dei diritti abusivi, qualora il diritto reale

di godimento sia in atto al momento della richiesta e lo sia stato per un periodo antecedente di almeno venti anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Procedure di legittimazione)

1. La domanda di legittimazione è presentata al comune o alla comunità montana oppure ad altro ente agrario che rappresenta la collettività proprietaria, di seguito denominati «ente titolare», entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dai titoli comprovanti il diritto alla legittimazione.

2. L'ente titolare, con deliberazione della giunta o del consiglio di amministrazione, decide sulla domanda di legittimazione e determina il canone.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è notificata al richiedente, affissa all'albo pretorio per sessanta giorni ed inserita nel foglio annunci legali della provincia.

4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che venga notificato al richiedente il diniego, la legittimazione si intende riconosciuta. Il richiedente provvede a far affiggere nell'albo pretorio del comune per sessanta giorni una dichiarazione sull'avvenuta legittimazione per silenzio-assenso formatosi ai sensi del presente comma.

5. Il richiedente o gli interessati possono impugnare il diniego, la deliberazione di legittimazione od il silenzio-assenso avanti al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione nell'albo pretorio.

6. Per effetto dell'assenso espresso, o del silenzio-assenso ai sensi del comma 4, o del provvedimento giudiziale passato in giudicato, il legale rappresentante dell'ente titolare effettua la legittimazione mediante atto notarile, con l'intervento della parte interessata.

7. L'atto di legittimazione è soggetto all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, è esente dall'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e deve essere trascritto e volturato a carico dell'ente legittimante; la trascrizione ha effetto sanante delle invalidità, relative ai titoli precedenti, derivanti dalla natura civica dei terreni.

Art. 15.

(Opere pubbliche e di interesse pubblico realizzate su beni civici)

1. Le occupazioni senza titolo di terre civiche per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sono trasformate in proprietà dell'ente titolare dell'opera con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla organizzazione esponenziale della comunità è dovuto un risarcimento pari al valore venale del bene.

3. Le espropriazioni di beni civici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, in violazione delle norme di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono convalidate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le indennità di esproprio già corrisposte sono devolute all'ente esponenziale della comunità.

Art. 16.

(Trasformazione dei possessi abusivi)

1. Gli abusivi possessi di beni civici di durata ultraventennale, maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in proprietà privata con provvedimento regionale o delle comunità montane a ciò delegate, in presenza di stabili trasformazioni migliorative del fondo anche di natura extra-agraria ovvero di utilizzazione continuativa a scopo di produzione agraria. Il valore delle migliorie apportate è sottratto al prezzo del bene.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la durata del possesso da parte dell'attuale occupatore si cumula con quella dei suoi danti causa a qualunque titolo.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 4, valutato in 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(Efficacia di norme)

1. Le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

N. 1241

D'iniziativa del senatore Bonatesta

Art. 1.

(Definizioni)

1. Sono beni o demani civici i terreni, appartenenti in proprietà collettiva, fin dall'origine, a comunità di varia natura ed organizzazione, e destinati in perpetuo alla utilità dei loro componenti; si considerano di demanio civico le terre pervenute alle comunità, in applicazione delle leggi di liquidazione degli usi civici, emanate dopo la formazione del Regno d'Italia, e quelle intestate ai comuni, in patrimonio disponibile, purchè soggette all'esercizio di diritti civici alla data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2. Sono gravati da usi civici i terreni, appartenenti a privati cittadini e ad enti pubblici, diversi dai comuni, qualora i componenti delle comunità titolari abbiano il diritto collettivo di trarne particolari utilità e a condizione che tale diritto non sia stato liquidato nelle forme di legge.

Art. 2.

*(Regime di destinazione e di utilizzo
dei demani collettivi)*

1. Le terre di demanio collettivo non sono suscettibili di usucapione e sono assolutamente escluse da ogni atto di commercio, tra vivi o *mortis causa*, salvo quanto stabilito dall'articolo 4; esse hanno tutte destinazione agro-silvo-pastorale e sono gestite, mediante un apposito ente a carattere rappresentativo, dalle stesse popolazioni proprietarie, nel proprio interesse economico e per la conservazione dell'ambiente naturale a beneficio della collettività nazionale.

2. I singoli cittadini, che compongono la popolazione proprietaria, esercitano individualmente sulle terre del demanio civico i diritti loro tradizionalmente riconosciuti dagli statuti e regolamenti.

3. Gli enti di gestione possono sempre stabilire forme di gestione organizzata delle terre civiche, da esercitare direttamente o per il tramite di imprese concessionarie; in tal caso, la possibilità, aperta a tutti gli aventi diritto, di parteciparvi, tiene luogo, per la durata necessaria, dell'esercizio diretto degli usi civici.

Art. 3.

*(Regime d'utilizzo dei demani civici –
Gestioni consortili – Concessioni d'uso)*

1. Ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, più enti di gestione possono costituire un'organizzazione comune per la gestione consortile, con contabilità separate, dei rispettivi patrimoni o di parte di essi.

2. I consorzi, di cui al comma 1, possono a loro volta associarsi a consorzi di proprietari fondiari, per la gestione consortile dei comprensori territoriali appartenenti ai rispettivi associati.

3. Porzioni del demanio collettivo, specificamente determinate, possono essere affidate in concessione onerosa a singole imprese, su preventivo parere della Giunta regionale che autorizza la gara d'appalto e ne stabilisce le condizioni tecniche, organizzative e finanziarie, dettando altresì le prescrizioni opportune per la salvaguardia del patrimonio collettivo e per il recupero, al termine, dell'uso comune.

4. Gli enti di gestione dei terreni collettivi, singoli o consorziati, sono direttamente legittimati a far richiesta dei contributi per le iniziative agro-forestali, previsti nel bilancio delle Comunità europee, ed hanno priorità nella loro assegnazione.

5. Apposite leggi regionali potranno prevedere per gli enti di gestione dei demani collettivi altre particolari contribuzioni finanziarie, in ragione della estensione delle terre e previa verifica tecnica sulla effettività della loro gestione conservativa.

6. I proventi della gestione delle terre collettive non sono soggetti alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle persone giuridiche (IRPEG).

Art. 4.

(Regime d'utilizzo dei demani civici – Sdemanializzazione)

1. Gli enti di gestione possono disporre la sdemanializzazione di limitate porzioni del demanio collettivo loro affidato, per destinarle a particolari utilizzi di interesse comune, a carattere non conservativo, che non siano altrimenti praticabili.

2. La proposta di sdemanializzazione, deliberata dall'ente, va sottoposta al preventivo parere della Giunta regionale che ne verifica la praticabilità tecnica, il costo economico e ambientale e i benefici per la popolazione proprietaria; essa è sottoposta infine a *referendum* popolare tra gli utenti ed è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. I proventi della alienazione conseguente alla sdemanializzazione vanno destinati all'acquisto di nuove terre da sottoporre al regime collettivo, da reperire preferibilmente entro i confini del territorio comunale. Fino a quando il patrimonio collettivo non sia stato reintegrato nella sua superficie, non sono consentite nuove sdemanializzazioni e i contributi finanziari previsti dalle leggi vigenti rimarranno sospesi.

Art. 5.

(Procedimento giurisdizionale conclusivo per la ricognizione dei diritti collettivi ancora esistenti – Principi)

1. Separatamente per ciascun territorio comunale, il commissario agli usi civici o il commissario aggiunto da lui incaricato promuove d'ufficio, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accertamento conclusivo dei demani e dei diritti civici tuttora esistenti.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi legalmente emessi, per il territorio considerato, dopo la formazione del Regno d'Italia, e ha di regola carattere ricognitivo.

3. Con l'atto di costituzione o di intervento, le parti possono chiedere che il giudizio sia esteso all'accertamento della natura collettiva di determinati comprensori territoriali e/o dell'esistenza di diritti civici, specificamente indicati, mai fatti oggetto in passato di accertamenti definitivi. Ogni successiva domanda di accertamento è preclusa e i relativi diritti si considerano estinti per decadenza.

4. Con la trascrizione sui libri immobiliari, gli accertamenti contenuti nella sentenza che conclude il giudizio di cui al presente articolo acquistano forza di legge in generale.

5. Divenuta definitiva la sentenza di cui al presente articolo, sulla base degli accertamenti in essa contenuti, il commissario dà solennemente inizio sul luogo alle operazioni di apposizione dei confini, valendosi per le operazioni dei tecnici dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici; sulla richiesta delle parti, o d'ufficio, egli decide in via breve le questioni che si pongono in questa fase.

Art. 6.

(Procedimento giurisdizionale per la ricognizione dei diritti collettivi ancora esistenti – Procedura)

1. L'accertamento di cui all'articolo 5 è disposto dal commissario con apposito decreto, da notificare, a cura e spese dell'ufficio, al sindaco del comune nel cui territorio si trovano le terre e al rappresentante dell'ente, cui le stesse risultino intestate sui libri immobiliari, se diverso dal comune.

2. Entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 1, il comune e l'ente intestatario trasmettono al commissario gli inventari patrimoniali con i dati catastali delle terre collettive di loro pertinenza o esistenti nel loro territorio, accompagnati da sommarie informazioni circa la loro attuale destinazione, il tipo e lo stato delle colture cui sono adibiti e gli eventuali occupatori abusivi. Contestualmente, l'inventario è affisso all'albo del comune o dell'ente e deve esser rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

3. Entro due mesi dal ricevimento dell'inventario di cui al comma 2, il

commissario fissa con decreto l'udienza di prima trattazione, disponendo la citazione del comune, dell'ente intestatario e di ogni altro interessato, anche nelle forme per pubblici proclami.

4. Notizia del procedimento di cui al comma 3 viene spedita anche alla regione territorialmente competente, mediante apposito avviso di segreteria; dalla sua notificazione, sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti in sede amministrativa sul medesimo territorio comunale.

5. Entro sessanta giorni dalle notifiche di cui ai precedenti commi, potranno intervenire al giudizio, nella loro qualità e in favore dei diritti civili, i cittadini del comune e gli utenti associati negli altri enti di gestione, come singoli, la regione, il comune, gli altri enti di gestione, aventi sede nel territorio del comune sottoposto a giudizio.

6. Gli atti di costituzione o di intervento nel giudizio demaniale devono indicare, a pena di nullità, le generalità delle persone fisiche che li sottoscrivono, l'ente da loro eventualmente rappresentato, nonché, per il caso di nuovi accertamenti, i terreni oggetto della domanda; l'indicazione dei terreni è fatta con riferimento ai contrassegni catastali dei comprensori specificatamente considerati.

7. Nella prima udienza, il commissario, verificata la regolarità delle notifiche e la costituzione delle parti, affida a un esperto in materie storico-giuridiche, coadiuvato da un tecnico, le indagini necessarie ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 5.

8. Nel termine assegnato, il consulente tecnico deposita la propria relazione, corredata delle necessarie cartografie, presso la segreteria commissariale e, in copia, presso la competente conservatoria dei libri immobiliari, per la trascrizione prescritta dall'articolo 2653, primo comma, numero 1), del codice civile e per le necessarie variazioni catastali.

9. Dell'avvenuto deposito, il commissario dà notizia alla parti, fissando udienza per l'ulteriore trattazione e per le eventuali conclusioni.

10. La sentenza, che decide il procedimento, determina la consistenza e l'estensione dei demani civici tuttora esistenti nel territorio del comune considerato, la consistenza e l'estensione dei terreni privati gravati da usi civici, nonché quant'altro è necessario per la individuazione di tali diritti collettivi e per la loro liquidazione.

11. La sentenza di cui al presente articolo è immediatamente esecutiva e può essere impugnata davanti alla Corte d'appello di Roma, sezione usi civici, competente per tutto il territorio nazionale.

12. A cura della segreteria commissariale, la sentenza di cui al presente articolo, una volta passata in giudicato, è trasmessa per estratto, unitamente ai necessari allegati tecnici, alla conservatoria dei libri immobiliari, per la trascrizione prescritta

dall'articolo 2653, primo comma, numero 1), del codice civile e per le necessarie variazioni catastali. La trascrizione e la voltura sono effettuate senza spese.

13. Con la trascrizione sui libri immobiliari, gli accertamenti contenuti nella sentenza commissariale di cui al presente articolo sono vincolanti per chiunque.

14. Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo, nel procedimento davanti al commissario si applica la normativa procedimentale prevista dal codice di procedura civile, con esclusione delle norme relative alle preclusioni e alle decadenze; quanto alle nullità, sono rilevabili, anche d'ufficio, soltanto quelle che comportino incertezza assoluta sulle parti e sui terreni sottoposti al giudizio o l'inosservanza della regola del contraddittorio.

Art. 7.

(Liquidazione degli usi civici gravanti sui terreni privati)

1. Alla liquidazione degli usi civici gravanti su terreni privati provvede la regione territorialmente competente, sulla base dell'accertamento giudiziale di cui all'articolo 5, divenuto definitivo.

2. La liquidazione degli usi civici su terreni privati avviene sempre mediante pagamento di una somma di denaro, pari al reddito agrario catastale del terreno gravato, rivalutato in ragione del coefficiente previsto dalle legge ai fini del calcolo delle imposte dirette sui suoli.

3. Il proprietario dei terreni privati gravati e l'ente di gestione possono stabilire di comune accordo che la liquidazione dei diritti civici gravanti su un determinato terreno abbia luogo mediante cessione all'ente, in demanio collettivo, di una quota pari almeno a metà del terreno stesso o di altro terreno di superficie non inferiore, contiguo al demanio esistente.

4. Il privato interessato può apporsi davanti al commissario agli usi civici contro gli atti esecutivi promossi dalla regione interessata; tale opposizione va proposta del commissariato competente entro sessanta giorni dalla notifica del preavviso o dal compimento dell'atto esecutivo. Il giudice commissariale decide con sentenza.

Art. 8.

(Liquidazione degli usi civici gravanti sui terreni privati - Procedimento)

1. Entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza commissariale di accertamento, l'ufficio amministrativo usi civici comunica al proprietario del terreno e all'ente di gestione preavviso con la determinazione della somma dovuta per la liquidazione.

2. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le parti possono ricorrere al commissario per una diversa determinazione della somma dovuta ovvero stipulare tra di loro l'accordo di cui all'articolo 7, comma 3; in mancanza, il proprietario del terreno resta obbligato a pagare la somma stabilita, in ratei mensili pari a un ventiquattresimo della somma stessa, senza interessi o spese.

3. Ove il proprietario del terreno rimanga moroso per tre mensilità, la regione, sulla base del preavviso comunicato ai sensi del comma 1, provvede coattivamente, in via amministrativa, alla riscossione in unica soluzione dell'intera indennità di liquidazione, maggiorata di una penalità pari al 30 per cento della somma stessa, oltre agli interessi legali dal preavviso al saldo ed alle spese del procedimento esecutivo.

4. Gli usi civici in liquidazione si estinguono con il pagamento della ventiquattresima rata del corrispettivo; l'ente di gestione ha privilegio sul terreno stesso per il pagamento dell'indennità e, nei casi di cui al comma 3, anche per le penalità, gli interessi e le spese di riscossione.

5. Nei casi previsti dal comma 3, il terreno viene acquisito dall'ente, *pro quota* o per intero, in proprietà collettiva.

Art. 9.

(Reintrega delle terre collettive occupate - Sanatoria)

1. Sulla base della sentenza di accertamento, di cui all'articolo 5, la regione territorialmente competente provvede senza ritardo, in via amministrativa, per la restituzione alla popolazione proprietaria, e per essa all'ente di gestione, delle terre dichiarate di demanio collettivo, che si trovino nel possesso di altri soggetti, ovvero alla cessione delle stesse agli occupatori.

2. La reintegra è disposta con ordinanza del presidente della Giunta regionale, dietro proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura e foreste, sulla base della semplice notorietà dell'occupazione; l'ordinanza è notificata a tutte le parti interessate, anche nelle forme per pubblici proclami.

3. Mediante ricorso, depositato presso la segreteria del commissariato entro novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di cui al comma 2, il possessore delle terre da reintegrare può opporsi alla loro restituzione, se ricorrono, alternativamente, le seguenti circostanze:

a) se il terreno è destinato alla edificazione o già attualmente edificato e comunque non più suscettibile, anche per la sua collocazione, di destinazioni d'interesse collettivo a carattere agro-silvo-pastorale;

b) se il ricorrente, originario del comune, esercita sul terreno da almeno dieci anni una impresa agraria economicamente attiva, con durevoli e consistenti migliorie del terreno medesimo;

c) se il ricorrente intende permutare il terreno da restituire con un altro di superficie non inferiore, contiguo al demanio civico esistente.

4. Entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso, il commissario sospende il procedimento esecutivo e dispone la citazione davanti a sè del ricorrente, dell'eventuale controinteressato, dell'ente di gestione e del dirigente dell'ufficio amministrativo usi civici, per l'accertamento delle circostanze di fatto dedotte a fondamento dell'opposizione e del valore dei corrispettivi offerti o dovuti. In proposito, disposte anche d'ufficio le prove necessarie, il commissario decide con sentenza immediatamente esecutiva e inappellabile.

5. I corrispettivi monetari delle alienazioni o delle permutate proposte dall'occupatore sono commisurati al reddito dominicale dei terreni controversi, rivalutato secondo i coefficienti in vigore per le imposte dirette sui suoli.

6. Dopo il deposito della sentenza, che decide in ordine alla proposta opposizione, la segreteria commissariale trasmette senza ritardo gli atti per l'esecuzione all'ufficio regionale usi civici; la regione, a seconda dei casi, completa il procedimento di restituzione delle terre all'ente di gestione, ovvero trasferisce il terreno controverso nella proprietà del privato occupatore, assegnando termini per gli eventuali pagamenti in denaro o per la consegna delle terre offerte in permuta.

7. Durante ogni fase del procedimento di cui al presente articolo, le parti possono raggiungere un accordo transattivo su tutte le questioni controverse; tale accordo sospende il procedimento commissariale, ma produce i propri effetti solo dal momento dell'approvazione della Giunta regionale.

Art. 10.

(Modifiche all'organizzazione dei commissariati agli usi civici)

1. Il commissario agli usi civici di Roma esercita le funzioni giurisdizionali in materia di usi civici e demani collettivi su tutto il territorio nazionale, direttamente o per il tramite delle sezioni regionali usi civici.

2. I commissariati regionali agli usi civici diversi da quello di Roma sono mantenuti come sezioni regionali del commissariato agli usi civici di Roma.

3. Le sezioni regionali usi civici esercitano funzioni giurisdizionali, limitatamente al territorio assegnato alla loro competenza con decreto del Ministero della giustizia.

4. Fino a nuova determinazione, sono prorogate le ripartizioni territoriali attualmente in vigore per i commissariati regionali agli usi civici; il commissariato

agli usi civici di Roma esercita direttamente le funzioni di sezione regionale usi civici per Lazio, Toscana ed Umbria.

5. Al commissariato usi civici di Roma sono destinati, a tempo pieno, almeno cinque magistrati di grado non inferiore a quello di magistrato di Corte d'appello; ad ogni sezione regionale sono applicati uno o più magistrati di grado non inferiore a magistrato di tribunale, iscritti nei ruoli organici di un ufficio della magistratura ordinaria compreso nel territorio di competenza della sezione.

6. Le destinazioni e le applicazioni dei magistrati al commissariato usi civici di Roma e alle sezioni regionali usi civici sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio superiore della magistratura.

7. Il Ministro della giustizia ridefinisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti di ruolo del personale di cancelleria addetto al commissariato usi civici di Roma, distinto per mansioni e livelli; esso provvede poi alla copertura di tali posti con proprio decreto.

8. La prima copertura dei posti di cui al comma 7 è assicurata, preferibilmente, mediante assegnazione o trasferimento del personale attualmente in servizio presso i soppressi commissariati regionali, da qualunque esso provenga.

9. Le sezioni regionali usi civici non hanno un proprio organico di personale; alle loro necessità si fa fronte mediante il comando di personale addetto agli uffici giudiziari del distretto o dei distretti, cui si estende la loro giurisdizione, nella misura e per il tempo necessari.

10. Le applicazioni di cui al comma 9 sono disposte con provvedimento del presidente della Corte d'appello dove ha sede la sezione regionale usi civici, sentiti il commissario agli usi civici di Roma e i presidenti delle altre Corti, ricomprese nella ripartizione territoriale della sezione considerata.

11. Per la copertura delle spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è iscritta annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di 1.550.000 euro.

Art. 11.

(Modifiche logistiche e strumentali)

1. I locali destinati alla sede del commissariato agli usi civici di Roma sono individuati dall'ufficio tecnico del comune di Roma, d'intesa con il commissario dirigente; le spese di affitto e di gestione sono a carico del bilancio del Ministero della giustizia.

2. I locali destinati alle sezioni regionali usi civici sono individuati dagli uffici tecnici dei comuni dove esse hanno sede, d'intesa con il commissario dirigente di Roma, di regola presso la Corte d'appello del luogo; le eventuali spese sono a carico del Ministero della giustizia.

3. Di iniziativa del Ministero della giustizia, le regioni comprese nell'ambito della competenza territoriale di ogni sezione regionale possono essere consorziate, anche coattivamente, al fine di individuare, acquisire e gestire una sede comune per la sezione regionale usi civici e per l'ufficio amministrativo usi civici delle regioni consorziate; in tal caso, le spese di affitto e gestione fanno carico al bilancio del Ministero della giustizia per una quota non superiore alla metà.

Art. 12.

(Archivio nazionale usi civici)

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a promuovere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un appalto-concorso per la memorizzazione informatica dei provvedimenti amministrativi e giudiziari emessi nella materia degli usi civici e dei demani collettivi dopo la formazione del Regno d'Italia.

2. Copia dei provvedimenti memorizzati, su adeguato supporto ottico o magnetico, sarà conferita gratuitamente, insieme alla necessaria apparecchiatura, alle sezioni staccate del commissariato usi civici; altre copie saranno conferite, anche per estratto, agli uffici amministrativi usi civici delle regioni, agli altri enti pubblici e ai privati interessati, dietro equo compenso.

3. Fino alla consegna delle memorizzazioni informatiche di cui al comma 2, gli archivi cartacei del commissariato di Roma e delle sezioni regionali usi civici sono conservati presso i rispettivi uffici e tenuti aperti anche ai terzi interessati per la consultazione; successivamente, essi sono conferiti in un unico archivio nazionale usi civici, presso l'ufficio commissariale di Roma.

4. Per la copertura delle spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è iscritta annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di 260.000 euro.

Art. 13.

(Disposizioni varie)

1. Sono soppressi gli istituti della legittimazione e della quotizzazione delle terre agrarie.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano con legge le attribuzioni di propria competenza, riorganizzando i propri uffici amministrativi; con la stessa legge esse destinano congrue somme al finanziamento, tramite gli enti di gestione, di nuove iniziative di utilizzo conservativo delle terre collettive, disciplinando altresì i necessari, periodici controlli.

3. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2 è interrotta ove le modalità di gestione delle terre adottate dagli enti di gestione non garantiscano la

conservazione del patrimonio ambientale.

4. Dopo la trascrizione sui libri immobiliari dei provvedimenti che riconoscono la proprietà collettiva, i piani regolatori e gli altri strumenti di pianificazione territoriale sono aggiornati con l'indicazione dei suoli e degli usi civici accertati.

5. Quando all'interno dei parchi nazionali o regionali di qualunque genere e denominazione vi siano demani civici riconosciuti e trascritti ai sensi della presente legge, gli enti di gestione sono rappresentati negli organismi deliberanti e nella burocrazia di parco in proporzione dell'estensione dei loro possessi.

6. La normativa dettata dalla presente legge ha valore di legge quadro.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in 1.810.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.